

# OMICIDIO CESARONI (DELITTO DI VIA POMA)

---

Il decisivo ruolo di una corretta utilizzazione delle scienze forensi si desume dai recenti sviluppi del procedimento penale riguardante l'omicidio di Cesaroni dalla sentenza di appello riguardante l'omicidio di Simonetta Cesaroni, caso noto con il nome di delitto di Via Poma.

Nella sentenza della Corte di Appello di Roma, sentenza che ha assolto l'ex fidanzato della povera vittima (<http://www.earmi.it/varie/Sentenza%20via%20Poma.pdf>), troviamo scritto quanto segue:

*Quando si verte in tema di prova scientifica, e acuto è il contrasto fra i vari pareri degli esperti (la vicenda che origina la sentenza qui riportata ripropone in modo analogo alla presente vicenda un vero e proprio "scontro" fra periti e consulenti e fra periti nei vari gradi di giudizio), si impone la determinazione di criteri che aiutino il Giudice a fare la scelta giusta. Un primo criterio concerne la valutazione di attendibilità delle teorie scientifiche proposte dai vari esperti.*

*"Per valutare l'attendibilità di una teoria occorre esaminare gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti. L'ampiezza, la rigurosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove. (...) D'altra parte, in questo come in tutti gli altri casi critici, si registra comunque una varietà di teorie in opposizione. Il problema è, allora, che dopo aver valutato l'affidabilità metodologica e l'integrità delle intenzioni, occorre infine tirare le fila e valutare se esista una teoria sufficientemente affidabile ed in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. In breve, una teoria sulla quale si registra un preponderante, condiviso consenso. Naturalmente, il giudice di merito non dispone delle conoscenze e delle competenze per esperire un'indagine siffatta: le informazioni di cui si parla relative alle differenti teorie, alle diverse scuole di pensiero, dovranno essere veicolate nel processo dagli esperti. Costoro, per le ragioni che si sono ormai ripetutamente dette, non dovranno essere chiamati ad esprimere (solo) il loro personale seppur qualificato giudizio, quanto piuttosto a delineare lo scenario degli studi ed a fornire gli elementi di giudizio che consentano al giudice di comprendere se, ponderate le diverse rappresentazioni scientifiche del problema, possa pervenirsi ad una "metateoria" in grado di guidare affidabilmente l'indagine." La necessità di avvalersi di strumenti di integrazione del parere del singolo esperto, strumenti che rimandano all'atteggiamento della comunità scientifica sull'argomento in oggetto, discende da una serie di considerazioni che vanno condivise: "D'altra parte il contesto della dialettica processuale sembra fatto apposta per enfatizzare la diversità delle opinioni, soprattutto attraverso l'azione degli esperti. A tale proposito una vasta letteratura internazionale e lo stesso esercizio dell'attività giudicante nel merito mostrano che la valutazione dell'attendibilità degli enunciati della scienza è aperta a vari pericoli: la mancanza di cultura scientifica dei giudici, gli interessi che talvolta stanno dietro le opinioni degli esperti, le negoziazioni informali o occulte tra i membri di una comunità scientifica; il carattere distruttivo delle affermazioni scientifiche che si sviluppa nella dialettica dibattimentale, particolarmente nel processo accusatorio; la complessità e la drammaticità di alcuni grandi eventi e la difficoltà di esaminare i fatti con uno sguardo neutro dal punto di vista dei valori; la provvisorietà e mutabilità*

delle opinioni scientifiche; addirittura, in qualche caso, la manipolazione dei dati; la presenza di pseudoscienza in realtà priva dei necessari connotati di rigore; gli interessi dei committenti delle ricerche. Tale situazione rende chiaro che il giudice non può certamente assumere un ruolo passivo di fronte allo scenario del sapere scientifico, ma deve svolgere un penetrante ruolo critico, divenendo (come è stato suggestivamente affermato) custode del metodo scientifico. (...) Si è visto che il primo e più indiscusso strumento per determinare il grado di affidabilità delle leggi scientifiche che vengono utilizzate nel processo è costituito dall'apprezzamento in ordine alla qualificazione professionale ed all'indipendenza di giudizio dell'esperto. (...) Il problema è che questo può non essere sufficiente. L'esperto, per quanto autorevole e coinvolto personalmente nell'attività di studio e ricerca, costituisce solo una voce che, sebbene qualificata, esprime un punto di vista personale, scientificamente accreditato ma personale; ed offre, quindi, una visione forse incompleta del tema. Su queste basi il giudice di merito può trovarsi nella condizione di non poter esprimere con piena cognizione di causa il finale giudizio demandatogli in ordine all'affidabilità dell'enunciazione scientifica. Infatti non si tratta tanto di comprendere quale sia il pur qualificato punto di vista del singolo studioso, quanto piuttosto di definire, ben più ampiamente, quale sia lo stato complessivo delle conoscenze". Si è osservato, a proposito della citata sentenza, che essa richiamerebbe i cd. "criteri Daubert", operativi da tempo nella Giurisprudenza del common law, e il correlato concetto di Giudice come gatekeeper, il guardiano della soglia, ossia il custode della validità della prova scientifica. Non è certo questa la sede per un dibattito dottrinario di così ampio spessore: ma va osservato che l'attenzione che Ordinamenti diversi dal nostro pongono alle problematiche inerenti al sapere scientifico nel processo penale indicano che il fenomeno ha dimensione transnazionale, e che sarebbe raccomandabile, de jure condendo, l'adozione di protocolli di valutazione che consentano di raggiungere un accordo non solo fra i membri della comunità scientifica, ma fra scienziati e operatori del diritto. Per tornare al caso in esame, comunque, si deve osservare come, ad esempio, in relazione alla vexata questio del morso, sia mancato del tutto, negli elaborati dei consulenti di Accusa e Difesa nel corso del dibattimento di primo grado, qualunque seria prospettazione circa quello "stato complessivo delle conoscenze" cui si richiama la sentenza sopra riportata. Si muove dal presupposto, comune, dell'affidabilità dei risultati ottenuti nel raffronto fra l'impronta di un morso e la dentatura di un individuo. Assunto che nemmeno la Difesa contesta, attestandosi sulla critica del risultato in concreto a seguito della contestazione del metodo sperimentale impiegato. Per contro, dall'esame dell'ampia letteratura prodotta dai periti nominati in questo dibattimento è emersa la fase delicata che sta attraversando la pratica dell'odontologia forense. In sostanza, dopo un periodo di iniziale entusiasmo, il valore di questo accertamento è stato notevolmente ridimensionato dalla comunità scientifica (v. infra, per le citazioni in letteratura). Con il corollario (anche su questo, v. infra), che è opinione di buona parte della comunità scientifica trattarsi di un elemento di conoscenza che può valere a escludere un sospetto, ma non a includerlo. Il fatto che una problematica così pregnante sia affiorata a seguito di una perizia disposta da questo Giudice conferma l'opportunità della scelta operata: non è dato sapere, invero, quale sarebbe stata la lettura complessiva del quadro indiziario a carico di Busco se anche il primo Giudice fosse stato a conoscenza della letteratura prodotta dal prof. Cipolla D'Abruzzo.

Una dotta e approfondita analisi di questo ben noto caso è presente nel sito: <http://www.earmi.it/varie/Sentenza%20via%20Poma.html>.

Noi ci limitiamo a segnalare che lo scienziato che più ha contribuito, come perito d'ufficio, all'assoluzione dell'imputato fa parte di SOS Scienze forensi come del resto fa parte anche uno dei due consulenti che hanno lavorato per la difesa nel caso che ha generato l'importante sentenza di Cassazione di cui si è scritto nella introduzione (Home page).